

Direzione per il Personale

Roma, 01 giugno 2016

Alla cortese attenzione di:

Sig.ra LAURA ANDREI - FILT CGIL
Sig. SALVATORE PELLECCIA - FIT CISL
Sig. RICCARDO MUSSONI - UILT - UIL
Sig. EZIO FAVETTA - UGL TRASPORTI
Sig. VINCENZO NOTARNICOLA - FAST CONFISAL

Oggetto: applicazione accordi nazionali del 21 e 22 gennaio 2016

In riscontro alla Vs. nota n° 112/SU/NTV/ar del giorno 5 maggio 2016, si riscontra quanto segue:

Con riferimento al p.to 2 dell'Accordo del 21-22 gennaio 2016, "Provvigioni personale di stazione", si evidenzia che in sede di stesura degli obiettivi di stazione, l'azienda oltre ad aver valutato la potenzialità di crescita di ogni stazione, ha tenuto conto dei seguenti parametri:

- ampliamento dell'offerta commerciale (compreso Italo Bus);
- ampliamento del network stazioni (Milano Centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova, Verona e Brescia);
- installazione e incremento di BSS a tecnologia e prestazioni avanzate;
- implementazione, rinnovo e miglioramento della visibilità dei presidi commerciali di stazione (biglietterie - desk mobili - lounge);
- promozione e sviluppo dei prodotti Italo in stazione, tramite società di agenzia leader nel settore.

A fronte di tutti gli investimenti sopra descritti, le performance dei ricavi del canale Stazioni registrano, nel 1° trimestre, un delta positivo rispetto all'anno precedente di oltre il 35% e solo 4 stazioni (Salerno, Napoli, Bologna e Reggio Emilia) su 10 complessive, non hanno raggiunto l'obiettivo prefissato di crescita, nonostante l'azienda abbia provveduto:

- Salerno => installazione 2 nuove BSS;
- Napoli => installazione 1 nuova BSS;
- Bologna => attivazione 1 biglietteria in atrio e installazione di 2 nuove BSS;
- Reggio Emilia => attivazione connettività stazione (Italo Bus) e installazione di 1 nuova BSS interna.

Per quanto attiene al p.to 3 del medesimo Accordo, "Provvigioni personale di bordo", si evidenzia che l'Imposta Valore Aggiunto (IVA), in quanto imposta, non è per definizione un incasso per l'Azienda e non concorre, conseguentemente, al profitto della stessa. La quota d'IVA corrisposta dall'Azienda, nei termini di legge, sui titoli di viaggio e servizi accessori venduti ovvero sulle regolarizzazioni effettuate a bordo, non può pertanto essere oggetto di applicazione della provvigione di cui al succitato Accordo.

Cordiali saluti.



Gianbattista La Rocca
Direttore per il Personale